



Città di Albano Laziale

Prot. Uscita del 30/05/2016

nr. 0023091/OR0110

(c\_a132)Classifica: VI.IX



# CITTA' DI ALBANO LAZIALE

PROVINCIA DI ROMA

**OGGETTO: CAMPAGNA ANTINCENDIO 2016 - DEFINIZIONI**

## IL SINDACO

Vista la legge 21 novembre 2000 n° 353;

Vista la L.R. n° 39 del giorno 28/10/2002;

Visto il D. Leg.vo 18 agosto 2000 n° 267

Visto il Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7(articoli 90-96)

### COMUNICA

- Il periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre 2016 è classificato di massimo rischio di incendio boschivo, e per esso è dichiarato "lo stato di grave pericolosità".

- Sono inoltre individuati i giorni di "allerta", come appresso segnato: tutti i Sabati e Domeniche, nonché i giorni festivi dalla data della presente al 30 Ottobre compresi;

### ORDINA

Nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo, per il quale è dichiarato lo stato di grave pericolosità, è vietato, nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti, compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato od immediato di incendio. Pertanto in tutto il territorio comunale, dal 15 giugno al 30 settembre 2016, è vietato bruciare nei campi, anche quelli incolti: stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie, graminacee e leguminose, sfalci ed erbe infestanti, non ché arbusti e sterpaglia lungo le strade Comunali, Provinciali, Statali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio, se autorizzati e sotto controllo di persona di provata capacità.

In proposito, ai sensi dell'Art. 38, comma 1 della Legge Regionale 2 maggio 1995 n° 17, per gli abbruciamenti per interventi di prevenzione antincendio, autorizzati, si intendono quelli per i quali sarà stata inoltrata, con congruo anticipo, la domanda al **Comando Stazione C.F.S. di Rocca di Papa**, competente per territorio e per i quali risulta rilasciata espressa autorizzazione.

Nel periodo di massimo rischio di incendio (dal 15 Giu. al 30 Set.), quanto indicato in deroga dal comma 2 dell'Art. 38 della L.R. 17/95, è subordinato alla medesima autorizzazione al fine di prevenire la perdita del controllo delle operazioni di abbruciamento.

Nella richiesta di autorizzazione all'abbruciamento, con modalità che garantisca la certezza della data, almeno 15 giorni prima dell'evento, dovranno essere specificati:

- a) generalità dell'esecutore e/o del responsabile delle operazioni di abbruciamento, il quale assume le responsabilità civili e penali per eventuali incendi che si dovessero verificare a causa di omissioni o di irregolarità compiute prima, durante e dopo l'abbruciamento medesimo;
- b) ubicazione del terreno sul quale l'abbruciamento avrà luogo;
- c) data, ora d'inizio e presunta ora del termine;
- d) numero e nominativi delle persone impegnate nell'operazione;
- e) prescrizioni tecniche (già disposte dall'Autorità forestale o proposte dall'esecutore e/o dal responsabile dell'operazione di abbruciamento) da attuare per evitare il rischio di propagazione di incendio come:
  - perimetrazione del terreno con solchi di aratro di varia larghezza;
  - ampia fascia di isolamento, priva di materiale infiammabile, se a meno di 100 metri da boschi, rifornimenti o depositi di carburante e imposte di legname;
  - procedere per settori controvento;
  - eventuale disponibilità di acqua e/o attrezzatura antincendio;
  - altri eventuali interventi preventivi disposti a seconda dei casi specifici;
  - assoggettamento ad eventuali motivi ostativi all'esecuzione dall'operazione, quali ad esempio, la presenza di forte vento e/o le alte temperature delle ore centrali del giorno.

64

L'autorizzazione, rilasciata dalla competente Autorità Forestale previo accertamento dello stato dei luoghi, dovrà contenere l'indicazione dell'arco temporale di validità della medesima e le modalità di esecuzione, alle quali gli interessati dovranno strettamente attenersi pena l'immediata revoca, e dovrà essere esibita, su richiesta, agli agenti della forza pubblica e al personale adibito al servizio antincendi.

Gli abbruciamenti autorizzati dovranno effettuarsi, previo avviso alla Stazione Forestale competente per territorio, nel giorno e nelle ore comprese tra le 10 e le 18.

Dovranno altresì immediatamente sospendere le operazioni, di iniziativa del responsabile o per disposizione dell'Autorità Forestale, in caso di mutamento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, assicurando la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.

In caso di motivate e sopraggiunte modificazioni climatiche e ambientali che ne giustificano la temporanea sospensione delle autorizzazioni eventualmente già rilasciate, dandone tempestivo pubblico avviso.

Al termine della sospensione, l'Autorità Forestale provvederà alla nuova calendarizzazione degli abbruciamenti.

Le comunicazioni previste nelle presenti disposizioni, devono comunque contenere l'esatta indicazione dei luoghi d'intervento e tutti gli elementi di reperibilità del richiedente.

Nel periodo di grave pericolosità per massimo rischio di incendio boschivo, le Autorità Forestali possono disporre motivate sospensioni o rinvii delle operazioni di abbruciamento.

A quanto disposto, nelle aree boscate e solo dall'alba al tramonto e comunque non nelle giornate di vento, sono ammesse deroghe:

a) per l'accensione di fuochi in insediamenti turistico ricreativi, ma solo in aree idonee e specificatamente **ATTREZZATE**, individuate e realizzate dall'ente locale, da altre Amministrazioni o da privati, dotate di mezzi estinguenti idonei per numero e qualità;

b) per l'accensione di fuochi, allo scopo di eliminare i residui d'interventi silvicolture, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, in rapporto alle esigenze di prevenzione incendi boschivi e restando comunque subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;

c) per l'accensione di fuochi, sempre subordinata ad apposita autorizzazione, finalizzata alle operazioni connesse alla gestione colturale ed economica dei fondi destinati alla produzione di impianti arborei, con particolare riferimento ai castagneti coltivati per la raccolta del frutto, falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti. Il fuoco deve essere acceso negli spazi vuoti, a ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrato.

E' **vietata** l'accensione di fuochi in terreni boscati e in tutti quelli posti ad una distanza inferiore a metri 100 da zone boscate.

E' assolutamente vietato, all'interno delle aree boscate, l'uso di fornelli a gas, elettrici o a carbone.

I conducenti di autoveicoli dotati di marmitta catalitica o di macchine operatrici utilizzate in attività boschiva, devono evitare le fermate del mezzo a caldo su materiale seccaginoso o comunque soggetto ad infiammarsi; agli operatori che usino all'aperto, in zone con materiale vegetale seccaginoso, strumenti e attrezzature che possono provocare scintille (saldatrici, tagliatrici, mole smeriglio, etc.), è fatto d'obbligo realizzare preventivamente una idonea fascia di isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche. Similmente è reso obbligatorio durante l'uso di macchine agricole operatrici (falciatrici, mietitrebbie e simili), disporre sul posto di idonea attrezzatura antincendio nonché personale sufficiente ad evitare la eventuale propagazione del fuoco.

Di dette attività sarà data preventiva comunicazione, anche telefonica, al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Rocca di Papa.

E' **vietato** gettare dai veicoli o comunque abbandonare sui terreni boscati, sulle scarpate stradali o ferroviarie: fiammiferi, sigari o sigarette; come qualunque altro tipo di materiale acceso o allo stato di brace o che in ogni caso possa innescare il fuoco.

I rifornitori e depositi di carburante, di legna o di altri materiali infiammabili, posti al di fuori dei centri abitati, dovranno rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, ivi compreso, se ed in quanto dovuto, quello relativo alla prevenzione di incendi; i rispettivi proprietari o gestori dovranno predisporre nell'intorno, idonee fasce di isolamento larghe almeno 8 metri, libere da qualsiasi materiale facilmente infiammabile.

Entro il **15 giugno** i proprietari ed i conduttori di aziende agricole confinanti con strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali e vicinali; l'ANAS, le Ferrovie dello Stato, l'Amministrazione Provinciale, i Consorzi Stradali, le FERROVIE dello STATO... ecc., sono tenuti a ripulire da rovi ed altre sterpaglie e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) l'area limitrofa alla strade ed le scarpate stradali e ferroviarie, di rispettiva pertinenza.

I frontisti intesi come proprietari o conduttori di fondi confinanti con le strade di proprietà del Comune di Albano Laziale, sono tenuti a ripulire da rovi ed altre sterpaglie e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) l'area limitrofa dalla strada e alle recinzioni e le scarpate stradali di rispettiva competenza.

L'ENEL e i proprietari o conduttori di cabine elettriche, a palo o in muratura, dovranno provvedere alla ripulitura del terreno intorno alle suddette cabine per un raggio almeno di **5 metri**.

Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una idonea fascia parafulco intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame. Analogamente anche i proprietari e/o gli

affittuari di immobili siti alla periferia dei centri abitati provvederanno alla realizzazione di idonee fasce protettive prive di materiale infiammabile.

E' vietata la eliminazione di sterpi, fieno o sterpaglie secche e la ripulitura delle scarpate con l'uso del fuoco; nel caso debba usarsi il fuoco, dovrà essere inoltrata richiesta scritta alla competente Stazione Forestale per l'ottenimento della relativa autorizzazione.

Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agricoli, prati, pascoli e incolti, devono adoperarsi in ogni modo, al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. In tal senso si prescrivono i seguenti interventi preventivi:

1. perimetrazione con solchi di aratro per una fascia almeno di 5 metri (oppure 10, se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombrato da covoni di grano e/o altro materiale combustibile di:

- a) terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
- b) terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
- c) terreni incolti.

2. le operazioni di interrimento delle stoppie debbono compiersi dopo il raccolto e concludersi entro il 10 LUGLIO 2016;

3. ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette, ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974 n° 61) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per la profondità di almeno **5 metri**;

4. ripulitura ed eliminazione di materiale legnoso secco, ancora in piedi od a terra, nella porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade comunali, provinciali, statali, per una fascia di almeno **20 metri** di profondità.

Nelle aree e nei periodi di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo, e di "allerta", sono vietate inoltre, ai sensi dell'art. 10 comma 5) della legge 21 novembre 2000 n° 353, tutte le azioni e le attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescamento di incendio.

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per loro negligenza e comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge ed alle disposizioni sopra impartite.

I divieti e le prescrizioni di cui al presente provvedimento si applicano a tutti i terreni boscati e cespugliati o inerbiti del territorio del Comune.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraindicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare quelle previste dall'Art. 10 legge 353 del 21 novembre 2000. Chiunque avvisti un incendio nelle aree sopra descritte, è tenuto a segnalarlo al **1515** del C.F.S. o al **115** dei V.V.F. altrimenti al **803.555** della Sala Operativa Regionale.

Chiunque, in occasione di incendio nei boschi, vincolati o non, rifiuti senza giustificato motivo il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento è punito a norma dell'Art. 652 del Codice Penale.

L'inosservanza delle presente Ordinanza comporterà la segnalazione alla Autorità Giudiziaria in base all'Art. 650 C.P.

Il Comando Stazione del C.F.S., il Comando di Polizia Locale, le Forze dell'Ordine, i V.V.F., il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, i Dirigenti dei Settori Comunali interessati, ognuno per le proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza circa l'attuazione della presente ordinanza.

Tutti i soggetti che per loro mandato sono impiegati nelle operazioni di spegnimento di incendi boschivi, o che vengano a conoscenza di aree percorse dal fuoco, sono tenuti a comunicare tali dati a questo Ente, al fine di permettere l'aggiornamento del catasto comunale delle aree percorse dal fuoco.



IL SINDACO  
**DOTT. NICOLA MARINI**  


